

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1982-86 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 38 dello statuto speciale della Regione siciliana stabilisce:

a) che lo Stato versi annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegare, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici;

b) che tale somma deve tendere a bilanciare il divario fra i redditi di lavoro nella Regione rispetto alla media nazionale;

c) che la suddetta assegnazione dovrà essere sottoposto ad una revisione quinquennale con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il computo del precedente punto b).

L'ultimo contributo alla Regione per detto titolo è stato concesso con la legge 27 aprile 1978, n. 182, la quale ha stabilito la erogazione a suo favore, per il quinquennio

1977-1981, di una somma commisurata al 90 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

Peraltro dalla somma anzidetta vanno detratti i rimborsi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 182, determinati in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1977-1981, nell'importo di lire 40 miliardi. Detti rimborsi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, sono dovuti dalla Regione allo Stato per le spese sostenute da quest'ultima per conto della medesima per il funzionamento degli uffici e dei servizi, comprese le spese del personale, nelle materie di competenza regionale non ancora trasferite.

In base alla commisurazione di cui sopra il contributo di solidarietà nazionale da assegnare dallo Stato alla Regione siciliana, a norma dell'articolo 38 dello statuto, nel quinquennio 1977-1981, raggiunge

una somma globale che supera i 1.770 miliardi, al lordo dei 40 miliardi per i rimborsi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 182 nonchè dei 25 miliardi quale riduzione sulle somme dovute per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 677 del 1981, convertito nella legge n. 11 del 1982, sul contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

Con il 31 dicembre 1981 è venuto a scadere il quinquennio 1977-1981 di cui si è innanzi discorso (anche se per l'esercizio 1981 l'effettiva corresponsione del contributo alla Regione deve avvenire nell'esercizio 1982, epoca in cui si dispone dei dati definitivi, relativi al gettito dell'imposta di fabbricazione 1981), per cui occorre provvedere alla determinazione del fondo per il successivo quinquennio 1982-1986.

A tal fine nel disegno di legge finanziaria per l'anno 1983 si è provveduto ad accanto-

nare nel fondo globale di conto capitale una somma pari a lire 450 miliardi.

Con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge si provvede pertanto a stabilire il contributo dello Stato, a titolo di solidarietà, alla Regione siciliana per il predetto quinquennio 1982-1986. Tale contributo è commisurato al 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

Con l'articolo 2 viene determinata in lire 80 miliardi la somma dovuta dalla Regione allo Stato, nello stesso quinquennio 1982-1986, a titolo di rimborso ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 507 del 1948.

Con gli articoli 3 e 4 si stabiliscono, rispettivamente, le procedure per il versamento del contributo alla Regione siciliana e gli occorrenti mezzi di copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1982-1986, al 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1982-1986, nell'importo di lire 80 miliardi.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi per l'anno finanziario 1983 ed in lire 600 miliardi per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.